



Ai Direttori delle Strutture INFN
Ai Direttori delle Direzione e dei Servizi dell'AC
Al Servizio di Presidenza INFN

E p.c. Al Direttore Generale INFN
al Vice Direttore Generale INFN

LORO SEDI

OGGETTO: *implementazione nel sistema presenze di alcune innovazioni normative introdotte dal CCNL ER, triennio 2016-2018.*

Si comunica che a far data dal 1 gennaio 2019 verranno recepite dal sistema presenze le seguenti innovazioni normative introdotte dal CCNL-ER, triennio 2016-2018:

- a) permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari, art. 73 del CCNL - ER;
- b) assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, art. 76 del CCNL-ER;
- c) disposizioni in materia di rapporto di lavoro dei ricercatori e tecnologi, art. 82, punto 3, del CCNL-ER.

PERMESSI ORARI RETRIBUITI PER PARTICOLARI MOTIVI PERSONALI O FAMILIARI

L'art 73 del CCNL -ER prevede la possibilità per il personale dipendente di fruire di 18 ore annue di permesso retribuito per particolari motivi personali o familiari, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Tali permessi non potranno essere fruiti per frazioni inferiori ad una sola ora, e sono validi per la maturazione delle ferie e dell'anzianità di servizio.

Tali permessi non potranno essere fruiti, nell'arco della stessa giornata, congiuntamente con altre tipologie di permessi ad ore; inoltre in caso di fruizione per un'intera giornata, l'incidenza sul monte ore, a disposizione del dipendente, sarà convenzionalmente pari a 6 ore.

Tale tipologia di permesso potrà essere utilizzato tramite il giustificativo "particolari motivi personali e familiari" e andrà a sostituire, in ottemperanza al contenuto normativo dell'art. 73, punto 5, del CCNL-ER, il giustificativo "gravi motivi familiari.nascita figli".

ASSENZE PER L'ESPLETAMENTO DI VISITE, TERAPIE, PRESTAZIONI SPECIALISTICHE OD ESAMI DIAGNOSTICI

L'art 76 del CCNL -ER prevede la possibilità per il personale dipendente di fruire di specifici permessi per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici,





sia su base giornaliera che oraria, nella misura massima annua di 18 ore, comprensivi anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro.

Se fruito su base **giornaliera** tale fruizione comporta la decurtazione del trattamento economico accessorio previsto dalla legislazione per i primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia e l'incidenza sul monte ore a disposizione pari al numero di ore previste nella giornata di assenza.

Se fruito su base **oraria** tale fruizione non comporta la decurtazione del trattamento economico accessorio previsto dalla legislazione per i primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia, ma è incompatibile con la fruizione, nella stessa giornata, con l'utilizzo di altre tipologie di permessi ad ore.

Tale tipologia di permesso potrà essere utilizzato tramite il giustificativo "assenza per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici".

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAPPORTO DI LAVORO DEI RICERCATORI E TECNOLOGI

L'art 82, punto 3, del CCNL –ER prevede che l'orario di lavoro di ricercatori e tecnologi è di 36 ore settimanali medie nel quadrimestre.

Pertanto la relativa rendicontazione andrà effettuata su base quadrimestrale, anziché, come precedentemente previsto, su base trimestrale.

Con successiva nota circolare sarà data informazione su ulteriori implementazioni nel sistema presenze, in considerazione dei contenuti normativi previsti dal CCNL ER, triennio 2016-2018.

A disposizione per eventuali chiarimenti, si inviano i più cordiali saluti.

RC/GR

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Direzione Gestione del Personale e Affari Generali
II DIRETTORE
(Dott. Renato Carletti)*

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi della legge 241/90 art. 15 c 2, del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

